

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
(pubblicata nella G. Uff. n. 108 del 29 aprile 1968)

Ordinamento della professione di mediatore marittimo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

ART. 2

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione dei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

ART. 3

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'art. 1.

TITOLO II

RUOLO DEI MEDIATORI MARITTIMI E CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

ART. 4

Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, è istituito un ruolo dei mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto è indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

ART. 5

Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici.

ART. 6

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

ART. 7

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- essere di buona condotta;
- risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;
- avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9;
- avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23.

ART. 8

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lett. *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* di cui all'articolo precedente, devono:

- 1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;
- 2) avere superato l'esame previsto dall'art. 10 ad avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'art. 23.

ART. 9

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerale e sono composte:

- a)* da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
- b)* da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
- c)* da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i proposti dalla commissione consultiva di cui all'art. 13;
- d)* da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- e)* da un rappresentante del compartimento marittimo.

ART. 10

Le prove di esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerale e sono composte:

- a)* da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
- b)* da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale, ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
- c)* da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla commissione consultiva, di cui all'art. 13;
- d)* da un rappresentante del compartimento marittimo;
- e)* da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.

ART. 11

La giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

ART. 12

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con *D.P.R. 1 marzo 1961, numero 121* da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo art. 23.

TITOLO III

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI RUOLI E COMMISSIONE CONSULTIVA

ART. 13

I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

ART. 14

La commissione consultiva è composta:

- a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede;
- b) da un rappresentante del compartimento marittimo;
- c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;
- d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;
- e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.

ART. 15

La commissione consultiva:

- a)* esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;
- b)* esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;
- c)* esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d)* propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;
- e)* vigila perché, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;
- f)* interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.

TITOLO IV CANCELLAZIONE DAL RUOLO E NORME DISCIPLINARI

ART. 16

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13:

- a)* nei casi di incompatibilità;
- b)* quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 7 e al n. 1) dell'art. 8;
- c)* quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrata nel termine di 30 giorni;
- d)* quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lett. *a)*, *b)* e *c)* la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lett. *c)*. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dallo esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

ART. 17

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanza nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all'art. 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'art. 13.

ART. 18

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
- b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione;
- d) la radiazione dal ruolo.

ART. 19

La sospensione, di cui all'art. 18, lett. c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
- 2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
- 3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo art. 20, comma secondo, n. 2;
- 5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
- 6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'art. 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del codice penale;
- 7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'art. 140 del codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale incorso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

ART. 20

La radiazione, di cui all'art. 18, lett. *d*), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
- 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, secondo comma, del codice penale;
- 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 21

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le camere di commercio della Repubblica.

ART. 22

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reinscrizione e cancellazione dai ruoli, nonché quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'art. 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

TITOLO V

CAUZIONI LIBRI E CORRISPONDENZA DEL MEDIATORE

ART. 23

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo la prescrizione del regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

ART. 24

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi.

I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

TITOLO V

DISPOSIZIONE PENALE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritta dall'art. 1, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del codice penale.

ART. 26

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'art. 21 della L. 20 marzo 1913, n. 212, sono iscritti di diritto nella sezione speciale, purché costituiscano la cauzione di cui all'art. 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66
Regolamento di esecuzione della LEGGE 12 MARZO 1968, N. 478 sull'ordinamento della
professione di mediatore marittimo.
(pubblicato nella G. Uff. 7 aprile 1973 n. 91)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, concernente l'ordinazione della professione di mediatore marittimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

ART. 1

Nel presente decreto con il termine legge si intende la legge 12 marzo 1968, n. 478.

ART. 2

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 4 della legge, per le province cui si estende la loro competenza, devono provvedere alla istituzione dei ruoli dei mediatori marittimi previsti dalla legge, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli seguenti.

ART. 3

Il ruolo di cui all'art. 4 della legge è diviso in due sezioni:

- a) ordinaria: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici;
- b) speciale: per l'iscrizione degli esercenti la professione di mediatore marittimo abilitati anche ad esercitare i pubblici uffici indicati nell'art. 6 della legge.

ART. 4

Nel ruolo debbono essere indicati:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
- b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;
- c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell'art. 23 della legge.

Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.

In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.

ART. 5

Qualora l'attività di mediatore marittimo sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti delle società stesse.

La domanda di iscrizione delle società deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui la società stessa ha la sede legale.

Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.

ART. 6

Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) non essere interdetto o inabilitato;
- c) essere cittadino italiano;
- d) essere residente nella provincia della camera di commercio o, nei casi di ruoli interprovinciali, in una delle province rientranti nella circoscrizione di competenza dell'ente camerale presso il quale è istituito il ruolo dei mediatori marittimi;
- e) non svolgere attività incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 3 della legge.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili;
- 2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga;
- 3) attestazione che è stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento;
- 4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accerterà d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.

ART. 7

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere la iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel precedente art. 6 e aver provveduto al pagamento della tassa stabilita dal n. 4) dello stesso art. 6.

La prova di tali requisiti, ad eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.

Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia notarile e deve essere riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto dalla legge per i cittadini italiani. La

dichiarazione di corrispondenza dovrà essere rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

ART. 8

I cittadini stranieri non appartenenti ai Paesi membri della Comunità economica europea possono essere iscritti soltanto nella sezione ordinaria del ruolo di cui all'art. 5 della legge, a condizione di reciprocità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. Per l'iscrizione di cui sopra, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.

ART. 9

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi devono aver superato gli esami rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento a seconda che si tratti di iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale del ruolo.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente provvede, almeno una volta l'anno, all'espletamento delle prove di esame assicurando la necessaria massima pubblicità degli avvisi di concorso innanzitutto mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'iscrizione nel ruolo di coloro che hanno superato le prove di esame deve aver luogo, sentita la commissione consultiva, entro trenta giorni dall'espletamento delle prove stesse.

ART. 10

La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti:

- a)* norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
- b)* nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- c)* nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
- d)* conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- e)* conoscenza dei principali contratti-tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- f)* conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- g)* nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- h)* nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- i)* conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
- l)* conoscenza della geografia politica ed economica;

m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.
La prova di esame si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

ART. 11

L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte e la prova orale sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) Nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compra-vendita di navi;
- b) redazione di contratti.

Prova orale:

- a) tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo;
- b) nozioni sui costi delle imprese di navigazione;
- c) nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte prima del codice della navigazione;
- d) nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi;
- e) trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave;
- f) nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

ART. 12

Il diario delle prove di esame deve essere esposto all'albo camerale, nonché comunicato agli aspiranti ammessi alle prove, a mezzo raccomandata, almeno 20 giorni prima.

La durata delle prove scritte, previste per la iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, non può superare il massimo di otto ore.

Per quanto altro previsto nel presente regolamento, ai fini degli esami, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ART. 13

Le commissioni d'esame devono provvedere alla compilazione dei verbali relativi ad ogni seduta. I verbali devono essere firmati da tutti i membri e dal segretario.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa, designato dalla giunta camerale.

ART. 14

Qualora il presidente o uno dei componenti delle commissioni d'esame abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado escluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che provvede, con deliberazione della giunta, alla sua sostituzione.

ART. 15

Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerle ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

ART. 16

Agli esami di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo chiesto l'iscrizione nel ruolo, intendano superare preliminarmente i relativi esami.

Ai fini dell'iscrizione, la validità degli esami superati non si estende oltre i cinque anni.

L'aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione se l'interessato non è iscritto nel ruolo.

ART. 17

Nei casi indicati nell'art. 16 della legge alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva.

L'adozione del provvedimento di cancellazione deve essere preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni.

La giunta camerale può disporre la sospensione cautelare dall'esercizio della mediazione prevista dal penultimo comma dell'art. 19 della legge fino all'esito del procedimento per la cancellazione.

ART. 18

In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall'art. 16 della legge, l'interessato può chiedere la reinscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. La giunta camerale provvede sull'istanza di reinscrizione previo accertamento dell'assenza di altre cause ostative.

Qualora l'istanza di reinscrizione nel ruolo venga presentata dopo dieci anni dalla data del provvedimento di cancellazione, la giunta camerale adotta il relativo provvedimento, con l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la prima iscrizione, comprese quelle di cui alla lettera *e)* dell'art. 7 ed al punto 2 dell'articolo 8 della legge.

ART. 19

Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, deve farne denuncia all'ente stesso.

L'interessato può chiedere la reiscrizione nel corrispondente ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui egli stabilisce la nuova residenza.

Per la reiscrizione deve presentare, oltre al certificato relativo alla nuova residenza, un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provenienza da cui risulti che nulla si oppone alla nuova iscrizione.

ART. 20

Gli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi hanno l'obbligo del segreto professionale. I medesimi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 2214 a 2220 del codice civile relativi alle scritture contabili.

Il mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 1760, terzo comma, del codice civile, deve annotare su apposito libro gli estremi essenziali di ogni contratto stipulato con il suo intervento e rilasciare, a richiesta delle parti, copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Nel libro predetto deve essere indicata la data, la specie, il tipo di formulario adottato, il nome degli altri eventuali mediatori intervenuti, il nome delle parti, il nome e le caratteristiche della nave e le eventuali clausole particolari di modifica o di aggiunta a quelle del formulario adottato.

ART. 21

Le scritture contabili di cui al precedente articolo 20 relative ai mediatori marittimi defunti, interdetti o cancellati dal ruolo od in ogni caso cessati dall'esercizio dell'attività, tranne che nell'ipotesi prevista nell'art. 15, lettera e) della legge, devono essere depositate per la conservazione, ai sensi dell'art. 2220 codice civile, presso la segreteria della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo il mediatore era iscritto.

ART. 22

La cauzione di cui all'art. 23 della legge deve essere prestata in titoli di Stato esenti da qualsiasi vincolo ovvero mediante fidejussione bancaria. Le cauzioni costituite mediante fidejussione bancaria sono conservate dalla camera di commercio competente.

Le cauzioni in titoli sono depositate presso la Cassa depositi e prestiti secondo le disposizioni vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato.

La cauzione resta vincolata fino a quando il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata se non siano adempite le disposizioni stabilite dall'art. 25 del presente regolamento.

ART. 23

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato, questi devono essere valutati al prezzo di mercato secondo il listino della borsa locale del giorno precedente il deposito.

Quando il prezzo di mercato dei titoli depositati sia diminuito del 5%, in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata, a norma del terzo comma dell'articolo 22 del presente regolamento.

Gli interessi dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento.

ART. 24

La giunta camerale, di ufficio o a richiesta di ogni interessato, accerta se la cauzione di un mediatore sia mancata o diminuita per il provvedimento previsto dall'art. 16 della legge.

Ai fini dell'accertamento, la giunta avverte il mediatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il termine di 30 giorni, per la reintegrazione della cauzione, decorre da quando la deliberazione di accertamento è divenuta esecutiva.

ART. 25

La deliberazione della cauzione deve essere chiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui il mediatore trovasi iscritto. La domanda è pubblicata nell'albo camerale ed inserita, per estratto, nel Foglio degli annunci legali ed in almeno due altri giornali che saranno indicati dalla camera di commercio competente.

Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la giunta camerale pronuncia la liberazione della cauzione.

ART. 26

Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale.

Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito il ruolo dei mediatori marittimi, rilascia ad ogni iscritto una tessera personale di riconoscimento, soggetta a convalida biennale.

ART. 27

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura vigila a che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nel ruolo e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore marittimo.

ART. 10 DEL D.P.R. 4 gennaio 1973

La prova di esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo è orale e verte sui seguenti argomenti

- a) Norme che regolano la mediazione dettate dal codice civile, da leggi e da regolamenti;
- b) nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- c) nozioni relative alla costruzione ed all'esercizio della nave;
- d) conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- e) conoscenza dei principali contratti tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- f) conoscenza delle principali disposizioni del codice della navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di redimento amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione di privilegi e di ipoteche;
- g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- i) nozioni delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali, ecc.);
- j) conoscenza della geografia politica ed economica;
- k) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti

La prova d'esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 6/10.